

## LA RIFORMA DELL'ARBITRATO

Relatore:

dott. Mario BARBUTO

presidente di sezione del Tribunale di Torino

Sommario: 1. La “novella” n. 25/94 – 2. I primi commenti della dottrina – 3. Panoramica sulla riforma – 4. Il principio del contraddittorio (art. 829) – 5. La domanda di arbitrato (art. 669-octies, artt. 2493, 2495, 2652, 2653, 2690, 2691 c.c., art. 825 c.p.c.) – 6. Le semplificazioni di forma (artt. 807, 808 c.p.c.) – 7. Il principio di conservazione dell’arbitrato (artt. 808, 809 c.p.c.) – 8. Il principio dell’accelerazione dell’arbitrato (art. 813 c.p.c.) – 9. Il Principio della razionalizzazione del procedimento arbitrale (artt. 816, 825, secondo comma c.p.c.) – 10. L’abolizione della “vis atractiva” – 11. Il principio dell’equiparazione del lodo alla sentenza (art. 825 c.p.c.) – 12. Le novità relative all’impugnazione del lodo – 13. L’arbitrato internazionale – 14. Il lodo straniero.

### 1. La «novella» n. 25/94.

L’istituto dell’arbitrato rituale, disciplinato dagli artt. 806-831 c.p.c., è stato profondamente riformato con la Legge 5 gennaio 1994 n. 25, a distanza di poco più di un decennio dalla prima riforma intervenuta con Legge 9 febbraio 1983 n. 28. La novella n. 25 del 1994 non si è limitata a modificare ed integrare le specifiche norme previste nel Titolo VIII del Libro Quarto del c.p.c., ma ha anche inciso, sia pure in modo limitato, su altre norme sostanziali e processuali: gli artt. 2943 e 2945 c.c. in tema di prescrizione; gli artt. 2652, 2653, 2690, 2691 c.c. in tema di trascrizione; l’art. 669-octies c.p.c. in tema di procedimenti cautelari.

La Legge 5 gennaio 1994 n. 25, formata da 28 articoli, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994 n. 12 ed ha avuto una vacatio di 90 giorni; è in vigore dal 17 aprile 1994.

### 2. I primi commenti della dottrina.

I primi commenti sulla “novella” n. 25 del 1994 sembrano improntati ad una certa soddisfazione, sia per l’opportunità delle innovazioni introdotte, sia per la qualità dell’intervento sotto il profilo tecnico-normativo; forse perché il testo approvato dalle Camere, a seguito di un disegno di legge governativo del Ministro Vassalli, riprodotto poi nella proposta di legge del Sen. Covi, non tradisce la matrice originaria, che è costituita da un testo-base predisposto in seno all’A.I.A. (Associazione Italiana per l’Arbitrato) da un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente G. Mirabelli (di cui facevano parte insigni studiosi) e sottoposto a verifiche nel corso di una Giornata di studio svoltasi a Roma il 20 maggio 1989.

FAZZALARI ha osservato, in via generale, che “in un’epoca di leggi di basso profilo, quella in esame ne presenta uno adeguato” e che, pur essendovi delle ombre, “nella nuova legge prevalgono le luci”; in particolare ha sottolineato che “le innovazioni apportate... fanno progredire, e non di poco, la disciplina dell’arbitrato”, assicurando all’arbitrato rituale “una più completa e migliore disciplina, nonché più adeguata autonomia rispetto alla giustizia dello Stato” (1).

Un altro autore, GUARNIERI, ha rilevato che la legge si pone “nell’ottica sistematica di un arbitrato al quale viene sempre più riconosciuta una funzione, e... una nobiltà giurisdizionale” (pur dolendosi che si è trattato di una occasione perduta per inserire nella normativa generale un riferimento alla realtà dell’arbitrato irrituale (2).

RECCHIA ha sottolineato che la riforma ha “il pregio di chiudere un ciclo legislativo e giurisprudenziale, dando attuazione ad una autonoma disciplina dell’arbitrato domestico, internazionale ed estero”, e prevede che “nella prassi i vantaggi pratici conseguenti alle innovazioni normative sull’arbitrato sono tali da lasciare intravedere un maggior favore dei pratici per l’arbitrato rituale sia nelle controversie interne che in quelle suscettibili di esecuzione all’estero” (3).

Afferma GRANDE STEVENS che la legge è “finalmente scritta in buona lingua tecnica” e costituisce “un gran passo avanti per avvicinarci alle più evolute legislazioni straniere” (4).

### 3. Panoramica sulla riforma.

Gli aspetti innovativi della legge sono molti ed è opportuno offrire una sorta di “panoramica”, necessariamente sommaria.

La novità più rilevante consiste nella introduzione di una specifica disciplina sull’“arbitrato internazionale”, con la tecnica dell’innesto di un apposito Capo VI (artt. 832-838 c.p.c.) nel Titolo VIII; nonché di una disciplina sui “lodi stranieri” (artt. 839-840 c.p.c.), con l’innesto del Capo VII.

In tal modo il vigente codice di rito si è formalmente “allungato” di altri nove articoli e anche arricchito dal punto di vista sostanziale.

Su tali aspetti si dirà oltre.

Le altre novità-chiave riguardano aspetti eterogenei del procedimento arbitrale.

### 4. Il principio del contraddittorio (art. 829).

Un principio che, pur immanente in materia arbitrale secondo la dottrina dominante, ha finalmente trovato una consacrazione normativa riguarda il rispetto del contraddittorio.

È significativo che il novellato art. 829 c.p.c., al n. 9), preveda espressamente come causa di nullità del lodo arbitrale l’ipotesi della inosservanza nel relativo procedimento del “principio del contraddittorio”.

Prescindendo dalla discussione sulla natura innovativa o meramente ricognitiva di tale previsione, la sua presenza conferma la correttezza di una tesi dottrinale (che peraltro io ho condiviso, applicandola in una sentenza in tema di arbitrato irrituale) che vede nel rispetto del contraddittorio un “principio cardine” in materia processuale, di rilevanza addirittura costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost..

Che l’arbitrato sia un processo, cioè una sequenza di attività cui partecipano i destinatari degli effetti del lodo – afferma FAZZALARI – è nozione elementare che promana da esperienza immemorabile. Che il rispetto del contraddittorio sia un principio fondamentale nel processo, nel senso che le parti debbano godere di pari opportunità di dire e contraddire, è tesi da tutti condivisa.

Il dubbio interpretativo nasceva (e continua a sussistere nella materia dell’arbitrato irrituale) dall’equivoco di identificare e confondere, in materia di arbitrato, il carattere della processualità con la sua (discussa) giurisdizionalità.

Una volta ammesso che la processualità è ravvisabile anche in contesti diversi dalla funzione giurisdizionale pubblica (per esempio, nelle occasioni in cui, anche al di fuori del processo, si

compiono attività destinate comunque a condizionare l'esito di un futuro giudizio), si deve dedurre che il contraddittorio è regola inderogabile anche fuori della giurisdizione pubblica (5).

Vi sono poi altre novità, alcune di profilo essenzialmente pratico, altre di maggiore respiro sistematico, introdotte con la tecnica della novellazione parziale di alcune norme esistenti.

5. La domanda di arbitrato (art. 669-octies, artt. 2493, 2495, 2652, 2653, 2690, 2691 c.c., art. 825 c.p.c.).

La prima innovazione rilevante, pur riguardando una lieve modifica del procedimento cautelare di recente novellato, assume una portata generale.

È stato infatti integrato l'art. 669-octies c.p.c., in tema di inizio della causa di merito a seguito di accoglimento ante causam di una istanza cautelare, con l'aggiunta di un ultimo comma che indica gli oneri specifici della parte che intenda promuovere il giudizio arbitrale.

Come è noto, l'art. 669-quinquies c.p.c. per le controversie arbitrali riserva ogni provvedimento cautelare, sia ante causam che in corso di causa, alla competenza "del giudice (dello Stato) che sarebbe stato competente a conoscere del merito".

Ebbene, l'ultimo comma dell'art. 669-octies oggi impone alla parte che intenda dar inizio alla controversia arbitrale di notificare alla controparte un atto nel quale, oltre a dichiarare la sua intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, deve proporre la "domanda" e "procedere, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

La dottrina ha osservato che l'inserimento di tale adempimento per incidens nella normativa cautelare, non deve trarre in inganno. Si tratta infatti di una disposizione di portata generale che obbliga la parte a proporre la "domanda" (e non più i "quesiti"), ancor prima della costituzione del collegio arbitrale.

Concordo con tale impostazione, soprattutto per una ragione sistematica.

La norma va infatti armonizzata con le modifiche di norme sostanziali contenute nel codice civile in tema di interruzione della prescrizione e in tema di trascrizione.

L'art. 2943, quarto comma, c.c. è stato infatti modificato con la previsione che l'interruzione della prescrizione si verifica, oltre che per effetto di un atto di costituzione in mora del debitore, anche con l'atto di inizio della procedura arbitrale, così individuato: "atto notificato con la quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri" (da notare la terminologia identica a quella dell'art. 669-octies c.p.c.).

L'art. 2945 c.c., per gli effetti e la durata della interruzione della prescrizione, precisa che nel caso di arbitrato "la prescrizione non corre" dalla notificazione della "domanda di arbitrato" sino al momento della definizione del giudizio arbitrale.

Gli artt. 2652, 2653, 2690, 2691 c.c., in relazione agli atti soggetti a trascrizione, stabiliscono – ora – che alla domanda giudiziale è equiparato l'"atto notificato con la quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri" (terminologia analoga all'art. 669-octies c.p.c., oltre che all'art. 2943 c.c.).

A parte la opportunità di tale innovazione, che colma una ingiustificata lacuna nella normativa antecedente, si deve segnalare anche la modifica dell'art. 825 c.p.c., il cui terzo comma stabilisce ora che "il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto".

Appare chiaro, a mio parere, il disegno sistematico del legislatore di voler equiparare la "domanda di arbitrato" alla "domanda giudiziale", con ciò attribuendo un preciso significato di "domanda" a quell'atto iniziale con il quale nel passato la parte si limitava a comunicare la mera intenzione di promuovere la procedura arbitrale con la riserva di formulare i quesiti (rectius, la domanda).

## 6. Le semplificazioni di forma (artt. 807, 808 c.p.c.)

Procedendo poi nell'ordine delle norme del c.p.c. sono da segnalare altre innovazioni.

Le modifiche dell'art. 807 e dell'art. 808, primo comma, c.p.c. hanno per obiettivo la "semplificazione di forma" rispettivamente del compromesso e della clausola compromissoria, nel senso che il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità dal primo comma dell'art. 807 c.p.c., si intende ora rispettato anche quando la volontà delle parti risulti espressa "per telegrafo o telescrivente".

Per i problemi interpretativi occorrerà far riferimento all'art. 2705 c.c. in tema di efficacia probatoria, equiparata alla scrittura privata, del telegramma solo in presenza di determinate condizioni.

Non è stata prevista la forma del "FAX" (cioè della trasmissione di un documento scritto via cavo telefonico), oggi imperante nelle comunicazioni fra imprenditori, presumibilmente per l'incertezza, non ancora dissipata, di tale mezzo di comunicazione.

Vi è anche una significativa sostituzione dell'espressione "atto successivo" con quella di "atto separato", per introdurre il principio che la clausola compromissoria può anche essere contemporanea (e, perché no, antecedente, in caso di lunghe trattative negoziali) ad un determinato contratto dal quale nasca poi la lite.

## 7. Il principio di conservazione dell'arbitrato (artt. 808, 809 c.p.c.).

L'introduzione del principio dell'autonomia e della conservazione della clausola compromissoria è stato attuato con la novellazione dell'art. 808, ultimo comma, c.p.c., che prevede due disposizioni:

- la validità della clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce;
- il soggetto munito del potere di stipulare il contratto deve intendersi munito anche del potere di convenire la clausola.

La modifica dell'art. 809 c.p.c. tende all'obiettivo della conservazione dell'arbitrato nel caso in cui sia stato previsto un numero pari degli arbitri, perché l'ulteriore arbitro, necessario per realizzare il numero dispari voluto dal primo comma, viene nominato dal Presidente del Tribunale.

## 8. Il principio dell'accelerazione dell'arbitrato (art. 813 c.p.c.).

La novellazione dell'art. 813 c.p.c. mira all'accelerazione della procedura arbitrale ed a neutralizzare l'inerzia o il ritardo di uno o più arbitri, prevedendo un meccanismo di rapida decadenza e sostituzione tramite l'intervento di un terzo o del Presidente del Tribunale territorialmente competente.

## 9. Il principio della razionalizzazione del procedimento arbitrale (artt. 816, 825, secondo comma c.p.c.).

Con la modifica dell'art. 816 c.p.c., nel quale risulta innestato un primo comma innovativo, è stata introdotta la regola per cui la sede dell'arbitrato è stabilita dalla parti nel territorio dello Stato e, in mancanza, dagli arbitri nella loro prima riunione.

La sede così individuata nella fase iniziale del processo arbitrale assume rilevanza ai fini della individuazione anche del Pretore competente territorialmente per la omologazione del lodo, che è quello “nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato” (cfr. art. 825, secondo comma, c.p.c.).

La iniziale individuazione della sede ha reso superfluo l’art. 824 c.p.c. sul “luogo della pronuncia”, ora abrogato; ma ha reso indispensabile una parziale modifica dell’art. 823 c.p.c. sui requisiti del lodo, che deve ora contenere “l’indicazione della sede dell’arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato” (cfr. punto 5 dell’art. 823 c.p.c.).

L’art. 819-ter c.p.c., di nuova creazione, introduce un meccanismo di snellimento della procedura, laddove consente agli arbitri di assumere le deposizioni testimoniali o direttamente o recandosi presso l’abitazione o l’ufficio del teste (se questi consente) ovvero richiedendo “di fornire per iscritto le risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono”.

Si tratta di un meccanismo che dovrebbe facilitare l’escussione dei testimoni riottosi, in assenza di una previsione (che pure esiste in legislazioni straniere, per esempio in Svizzera) di un intervento del potere coattivo del giudice dello Stato (ora previsto solo per i provvedimenti cautelari; cfr. art. 669-quinquies).

L’art. 820, primo e terzo comma, c.p.c. ha fissato in 180 giorni il termine legale per la pronuncia del lodo, raddoppiando quello di 90 giorni originariamente previsto; ha stabilito anche che gli arbitri possono prorogare tale termine di altri 180 giorni nel caso in cui debbano assumere mezzi di prova (cioè dopo l’ordinanza di ammissione delle prove) e nel caso in cui pronuncino un lodo non definitivo (cosiddetto lodo parziale).

La rubrica del Capo IV è stata opportunamente modificata conferendo alla pronuncia arbitrale l’originario nomen iuris di “lodo”, anziché di “sentenza” (fonte, questa, di equivoci ove non seguita dalla aggettivazione “arbitrale”). Il mutamento lessicale non muta la sostanza dell’istituto essendo il “lodo” sinonimo di “sentenza arbitrale».

#### 10. L’abolizione della “vis attractiva”

L’art. 319-bis (“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice”), introdotto ex novo, costituisce, secondo il FAZZALARI, il ripudio da parte del legislatore, della mitica ed abusata vis attractiva, per cui qualsiasi connessione fra la materia del contendere avanti agli arbitri e quella davanti al giudice dello Stato, produceva l’investitura del giudice e, correlativamente, la spoliazione degli arbitri in ordine alla controversia loro deferita”.

Ora gli arbitri conservano la loro competenza anche quando vi sia connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice dello Stato; con ciò rendendo obsoleto e superato un contrario e consolidato orientamento della S.C..

Si citano alcuni precedenti significati della S.C., scelti fra i più recenti e da ritenersi oggi non più vincolanti:

– Cass. sez. I, 23 agosto 1990, n. 8608 (in Riv. Arb., 1991, 757, con nota di MARENCO; in Mass. Giur. it. 1990): In ipotesi di cause connesse, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., delle quali soltanto quella principale sia devoluta alla competenza arbitrale in forza di specifica clausola compromissoria, mentre quella accessoria, esorbitando dall’ambito di tale clausola, risulti devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria, in siffatta cognizione viene assorbita anche quella sulla domanda principale, stante l’esigenza del simultaneus processus e la naturale prevalenza della giurisdizione statale su quella arbitrale.

– Cass. 21 marzo 1989, n. 1411 (in Mass. Giur. it., 1989): Qualora una parte proponga nello stesso giudizio una pluralità di domande tra loro connesse, delle quali alcune relative a controversie deferite ad arbitri, la competenza in ordine a tutte le domande spetta al giudice ordinario, con prevalenza sulla competenza degli arbitri, non essendo ammissibile il simultaneo intervento di due

organi giurisdizionali su questioni connesse, senza che debba indagarsi in via preventiva sull'ammissibilità o sulla fondatezza delle domande connesse ovvero sull'interesse delle parti a proporle nel medesimo giudizio o sulle finalità da esse perseguite.

– Cass. civ., 9 giugno 1987, n. 5041 (in Mass. Giur. it. 1987): Allorquando più domande o più controversie fra loro connesse, contemporaneamente pendenti, risultino alcune di competenza del giudice ordinario ed altre di competenza degli arbitri, la competenza arbitrale viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria, che in tal caso deve prevalere, non essendo ammissibile il simultaneo intervento di due diversi organi di giurisdizione su questioni connesse, e, ai fini della competenza per l'assorbimento, non è consentito indagare sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle varie domande connesse, né sulla legittimazione o meno delle parti.

L'art. 819-bis c.p.c. parla di "connessione", che tradizionalmente viene individuata nelle ipotesi dell'accessorietà (art. 31 c.p.c.), della garanzia (art. 32), del cumulo soggettivo (art. 33), della pregiudizialità (art. 34), della compensazione (art. 35), della riconvenzionale (art. 36).

Quanto alla connessione per pregiudizialità, occorre tener conto, però, della disciplina dell'art. 819 c.p.c., anch'essa innovata, che prevede una ipotesi analoga all'art. 295 c.p.c. in tema di sospensione.

L'art. 819 c.p.c. dispone: "Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento".

L'analogia con l'art. 295 c.p.c. è evidente ("Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa"), anche se FAZZALARI fa notare che si tratta di una sospensione per "preliminarità", più che per pregiudizialità.

Il secondo comma dell'art. 819 c.p.c. stabilisce che "fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale"; norma dalla quale dovrebbe desumersi che la sospensione non opera in ogni caso di pregiudizialità (o preliminarità) bensì solo quando la questione preliminare non sia compromettibile in arbitrato. Se la questione preliminare sia astrattamente compromettibile e di essa risulti già investito il giudice dello Stato, gli arbitri non avrebbero l'obbligo di sospendere il loro procedimento.

#### 11. Il principio dell'equiparazione del lodo alla sentenza (art. 825 c.p.c.).

Di grande rilievo è l'innovazione contenuta nell'art. 825 c.p.c. in cui non compare più il termine di un anno per il deposito del lodo presso per la Pretura.

L'abolizione di tale termine perentorio si è resa opportuna per non precludere l'omologazione alla parte vittoriosa nel caso in cui l'adempimento del lodo esiga tempi superiori all'anno, e anche per armonizzare la disciplina del deposito con la nuova regola dell'art. 827 c.p.c. che prevede l'impugnabilità del lodo non omologato.

Ciò significa che la richiesta di omologazione può essere avanzata anche dopo il giudizio di impugnazione, sempre che il lodo non venga annullato.

Parte della dottrina avanza addirittura l'ipotesi che in caso di rigetto della impugnazione per nullità, il lodo non avrebbe più necessità di essere omologato, essendo passato al vaglio giurisdizionale della Corte d'Appello, che è "ben più pregnante di quello, in sede di giurisdizione volontaria, cui è chiamato il giudice dell'omologazione" (FAZZALARI).

Da tali norme la dottrina fa discendere una sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza, la cui efficacia vincolante (ex art. 823 ultimo comma) prescinde dalla omologazione pretorile, che ora è resa necessaria, senza alcun limite di tempo, al solo scopo di consentirne l'esecuzione coattiva (evidentemente quando importi una condanna) o la trascrizione.

Strettamente connessa è la novellazione degli artt. 827 e 828 c.p.c. che introducono, rispettivamente, il principio della impugnabilità del lodo “indipendentemente dal deposito”, e della impugnabilità per nullità entro 90 giorni dalla notificazione e non oltre un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.

L’art. 828 c.p.c. contiene anche una importante novità per la individuazione del giudice dell’impugnazione, che è la “Corte d’Appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato”.

Nella norma è scomparsa l’espressione “davanti al giudice del luogo in cui la sentenza è depositata”; ed è scomparsa la previsione graduata della competenza del pretore, del Tribunale o della Corte d’Appello in dipendenza dell’astratta competenza per valore.

Ulteriore conferma della equiparazione sostanziale del lodo alla sentenza è la nuova normativa sulla sua correzione per errori materiali o di calcolo e per omissioni, che, a norma del novellato art. 826 c.p.c., deve essere chiesta agli stessi arbitri che hanno pronunciato il lodo (i quali provvedono con la procedura dell’art. 288 c.p.c.), salvo il caso di lodo già depositato ed omologato, per il quale la competenza, come per il passato, spetta al Pretore.

## 12. Le novità relative all’impugnazione del lodo.

Le novità in tema di impugnazione del lodo sono numerose e di indubbia rilevanza pratica.

La prima consiste nella espressa previsione della immediata impugnabilità del lodo c.d. “parziale”, cioè di quello che “decide parzialmente il merito della controversia”.

Con tale innovazione deve ritenersi superata la precedente giurisprudenza della S.C. che ha ritenuto l’impugnabilità del lodo parziale soltanto insieme al lodo definitivo, in ossequio al principio della “indivisibilità” della decisione arbitrale (principio molto dibattuto e vivacemente contestato dalla dottrina). Si confronti in proposito Cass. Sez. un. 9 giugno 1986 n. 3835: “Il lodo parziale degli arbitri rituali deve essere impugnato insieme con il definitivo nei termini previsti per la proposizione dell’azione di nullità avverso quest’ultimo” (6).

L’ultimo comma della norma (seconda parte) stabilisce però che è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo quello che “risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale”.

Da ciò si possono dedurre due regole di ordine pratico:

- è immediatamente impugnabile il lodo iniziale che decide una o più delle domande di merito;
- non è immediatamente impugnabile il lodo che si limiti a risolvere una o più questioni, di rito o di merito.

La seconda novità, di cui è già fatto cenno in precedenza, è la novellazione dell’art. 827, il cui secondo comma introduce il principio della impugnabilità del lodo “indipendentemente dal deposito”, nelle ipotesi di impugnazione sia per nullità, sia per revocazione, sia per opposizione di terzo.

Anche con tale norma si supera a piè pari una regola giurisprudenziale più che consolidata (contestata però da autorevole dottrina, soprattutto dopo la novella del 1983) che afferma il contrario.

Si confronti:

– Cass. 22 aprile 1989, n. 1929: “Pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28 è inammissibile l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non depositato e non reso esecutivo dal Pretore a norma dell’art. 825 c.p.c.” (7);

– Cass. 29 novembre 1989, n. 5205: “Anche dopo la riforma di cui alla legge 9 febbraio 1983 n. 28, solo il lodo omologato è impugnabile a norma degli artt. 827, 828 ed 829 c.p.c., atteso che il lodo arbitrale pronunciato in Italia, è reso esecutivo nell’ambito dell’ordinamento italiano ed acquisisce l’attitudine ad assumere efficacia di giudicato sostanziale unicamente dopo l’*exequatur* pretorile, successivo al deposito in Cancelleria, e che le nuove norme introdotte dalla predetta legge – in

particolare quelle contenute negli art. 823, quarto comma (sull'efficacia vincolante del lodo tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione), 825, secondo e terzo comma (sul deposito del lodo da eseguirsi nel territorio della Repubblica), nonché l'abrogazione parziale dell'art. 829, n. 5. c.p.c. (sulla nullità della sentenza per ritardo nel deposito) – non hanno abrogato nemmeno in parte, gli art. 825, secondo e terzo comma (ora quarto e quinto), 827, 828, primo e terzo comma, ed 831 c.p.c. né impongono un'interpretazione di queste norme difforme da quella seguita prima della detta riforma" (8).

Tale orientamento – oggi – non è più vincolante e deve ritenersi superato.

La terza novità, di cui si è già fatto cenno, riguarda la competenza per il giudizio di impugnazione, riconosciuta alla sola Corte d'Appello “nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato”, con la scomparsa della previsione graduata della competenza del pretore, del Tribunale o della Corte d'Appello in dipendenza dell'astratta competenza per valore (cfr. art. 828 c.p.c.); nonché il diverso termine per l'impugnativa di nullità (novanta giorni dalla notifica del lodo o un anno dalla sua ultima sottoscrizione).

La quarta novità riguarda l'arricchimento dei motivi di impugnazione per nullità, fra i quali compaiono:

- la inosservanza nel procedimento arbitrale del “principio del contraddittorio” (cfr. art. 829, n. 9 c.p.c.), di cui si è già detto in precedenza;
- l'ipotesi in cui “il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato fra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale” (cfr. art. 829, n. 8 c.p.c.), che riproduce l'analogia ipotesi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. in tema di revocazione;
- la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi (cfr. art. 829, ultimo comma) nelle ipotesi di controversie di lavoro disciplinate dal rito del lavoro ex art. 409 c.p.c..

La quinta novità è prevista dall'art. 830, primo comma c.p.c. e riguarda la possibilità di un annullamento solo parziale del lodo da parte della Corte d'Appello, nella ipotesi in cui il vizio rilevato incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, in ossequio al principio della salvaguardia dell'autonomia della decisione arbitrale.

Anche con tale norma si taglia corto alle polemiche sul passato orientamento di segno contrario della S.C..

Si confronti:

- Cass. 23 maggio 1984, n. 3144, in cui si afferma che nelle ipotesi di domanda di riforma del lodo, “il giudice non può procedere ad una riforma parziale del lodo stesso ma deve procedere alla necessaria pronuncia rescindente con la declaratoria di nullità del lodo e, quindi, alla pronuncia rescissoria, con il riesame dell'intera causa nel merito, affrontando e risolvendo tutte le questioni già sottoposte agli arbitri, ancorché non espressamente riproposte” (9);
- Cass. 10 giugno 1987, n. 5050, in cui si conferma che, ancorché sia stata chiesta la pronuncia di nullità parziale del lodo, il giudice deve riesaminare nel merito l'intera controversia senza essere limitato dalla richiesta di riesame parziale (10).

Anche tali orientamenti devono ritenersi oggi non più vincolanti.

La sesta novità è contenuta nel secondo comma dello stesso art. 830 c.p.c., che prevede, in caso di annullamento del lodo, un giudizio rescissorio (immediato o preceduto da apposita istruttoria) davanti alla stessa Corte d'Appello, come regola ordinaria, superabile dalla contraria volontà delle parti.

La settima novità riguarda la previsione *expressis verbis* dell'ammissibilità dell'opposizione di terzo avverso il lodo (cfr. nuova formulazione dell'art. 831, terzo comma c.p.c.: "Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'art. 404"), ora esplicitamente consentita nelle stesse ipotesi indicate dall'art. 404 c.p.c. ("Il terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno").

Con la novella del 1994 si superano definitivamente le tesi dominanti in dottrina e in giurisprudenza che consideravano inammissibile l'impugnazione ex art. 404 c.p.c. con l'argomentazione *de iure condito* del silenzio del legislatore; infatti l'art. 827 c.p.c., a differenza della normativa presente nel vecchio codice del 1865, non includeva nell'elenco, ritenuto tassativo, dei mezzi di impugnazione l'opposizione di terzo avverso la sentenza arbitrale (11).

L'ottava novità, infine, risiede nella nuova formulazione dell'art. 831 c.p.c. in tema di revocazione, dove è scomparsa la condizione "quando non può proporsi l'impugnazione di nullità".

Condivido l'opinione della dottrina sulla superfluità dell'inciso ora abolito: dal sistema delle impugnazioni deve dedursi che la revocazione è ammissibile soltanto dopo la scadenza del termine per l'impugnativa di nullità (90 giorni dalla notifica o un anno dall'ultima sottoscrizione), perché prima di tale scadenza, il vizio che legittimerebbe la revocazione, deve essere fatto valere nel giudizio di nullità.

### 13. L'arbitrato internazionale.

Come si è detto, la legge n. 25/94 ha introdotto nel nostro codice, *ex novo*, il Capo VI sull'arbitrato internazionale (artt. 832-838 c.p.c.), dettando una disciplina analitica all'evidente scopo di favorire lo sviluppo di tale istituto anche nel nostro paese. Per arbitrato internazionale la legge intende quell'arbitrato in cui almeno una delle parti risiede o abbia sede all'estero, oppure quando una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto sottoposto a giudizio arbitrale debba essere eseguita all'estero (cfr. art. 832).

Il principio ispiratore della disciplina – contenuto nell'art. 832 c.p.c. – consiste nell'assoggettamento dell'arbitrato internazionale alle norme previste per l'arbitrato interno (o domestico), fatte salve alcune deroghe previste dalla norme successive.

La prima deroga è prevista dall'art. 833 c.p.c. e riguarda la non applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. alla clausola compromissoria che sia contenuta nelle condizioni generali di un contratto oppure in formulari o moduli.

Ciò significa che la più severa disciplina interna in tema di clausole c.d. "vessatorie" è irrilevante nell'arbitrato internazionale ai fini della conservazione della clausola compromissoria, perché si tratta di una disciplina sconosciuta nella prassi arbitrale internazionale, peraltro ignorata dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62.

È da ricordare che è orientamento consolidato della S.C. che "la validità formale di una clausola compromissoria cui si applichi la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, deve essere accertata unicamente alla stregua dei criteri contenuti nella stessa convenzione", con la conseguenza che "non è necessario che tale clausola sia stata specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c." (cfr., da ultimo, Cass. Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 405) (12).

La norma si chiude con l'affermazione che la clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali recepite in un accordo scritto è valida quando le parti ne abbiano avuto conoscenza o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

La seconda deroga riguarda le norme giuridiche da applicare al merito della controversia transnazionale.

Le parti sono sovrane nell'indicare agli arbitri quali norme applicare, se quelle di un Paese piuttosto che di un altro, salvo che le stesse autorizzino gli arbitri a pronunciare secondo equità.

Nel caso in cui le parti non provvedano ad indicare agli arbitri le norme applicabili e non sia previsto il giudizio di equità, gli arbitri dovranno decidere in base alla legge "con la quale il rapporto è più strettamente collegato".

In tutti i casi gli arbitri devono tener conto delle indicazioni contenute nel contratto e degli usi di commercio. Si tratta di un chiaro riconoscimento della efficacia delle c.d. *leges mercatoriae* che governano in modo uniforme i diversi settori delle attività mercantili in tutti i paesi interessati al commercio internazionale, delle quali gli arbitri devono tener conto, sempre e comunque.

La terza deroga è prevista dall'art. 835 c.p.c. e riguarda la lingua da utilizzare nell'arbitrato: deve essere quella stabilita dalle parti o, in mancanza di accordo, quella determinata dagli arbitri, i quali nella scelta devono tener conto "delle circostanze".

La quarta deroga è contenuta nell'art. 836 c.p.c. e riguarda la possibilità per le parti di non tener conto delle norme sulla ricusazione stabilite dall'art. 815 c.p.c., il quale, a sua volta, opera un rinvio all'art. 51 c.p.c. in tema di astensione del giudice.

La ragione di tale disciplina – come risulta dalla Relazione ministeriale al disegno di legge – risiede nel fatto che "nei regolamenti degli arbitrati istituzionali, ai quali sempre fanno riferimento le clausole compromissorie dei contratti del commercio internazionale, è solitamente prevista l'attribuzione della decisione sulla ricusazione a Corti di Arbitrato, le quali offrono alte garanzie di obiettività e godono della fiducia degli operatori"; è parso opportuno, perciò, sottrarre all'autorità giudiziaria nazionale la valutazione delle cause di ricusazione.

La quinta deroga è prevista dall'art. 837 c.p.c., che consente agli arbitri di riunirsi anche in conferenza videotelefonica, salvo diversa disposizione delle parti.

La norma è curiosa, perché consente tale mezzo di "riunione" solo per l'arbitrato internazionale, in cui spesso alla non rilevante entità economica della controversia si contrappone l'antieconomicità della presenza fisica di arbitri residenti in paesi fra loro lontani, e non per quello interno o domestico (cfr. art. 823, penultimo comma) in cui potrebbe presentarsi, sia pure in termini diversi, lo stesso problema.

Infine, l'art. 838 c.p.c. prevede un gruppo di ulteriori tre deroghe alla disciplina nazionale, limitando fortemente le possibilità di impugnazione, salvo che le parti non abbiano diversamente convenuto.

La norma stabilisce infatti che all'arbitrato internazionale non si applicano:

- le disposizioni dell'art. 829 secondo comma c.p.c. ("L'impugnazione di nullità... ammessa se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile");
- le disposizioni dell'art. 830, secondo comma c.p.c. ("... la Corte d'Appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizioni di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione di merito è necessaria una nuova istruzione");
- le disposizioni dell'art. 831 c.p.c. (in tema di ammissibilità della revocazione ex art. 395 c.p.c. e della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.).

In altre parole, in presenza di un arbitrato internazionale, non è consentita l'impugnazione di nullità per far valere l'inosservanza delle "regole di diritto", non è consentito alla Corte d'Appello il giudizio rescissorio, non è consentito la revocazione e l'opposizione di terzo; a meno che le parti non abbiano espressamente pattuito in modo diverso su ciascuno di tali aspetti.

L'intento del legislatore è evidente: si vuole ridurre, per quanto possibile, i casi di impugnazione in Italia di lodi arbitrali internazionali per i quali risultino (o dovrebbero risultare) applicate norme di diritto estranee a quelle nazionali, data la ovvia difficoltà per il giudice domestico di valutare, con cognizioni adeguate, tale applicazione.

Il risultato pratico sarà una maggiore “stabilità” del lodo internazionale e, in definitiva, attraverso la limitazione di intervento del giudice statale, la realizzazione dell’obiettivo di una minore litigiosità nella fase post-arbitrale.

#### 14. Il lodo straniero.

La legge n. 25/94 ha introdotto nel nostro codice, ex novo, anche un Capo VII intitolato “Dei lodi stranieri” (art. 839 e 840 c.p.c.), dettando una disciplina altrettanto analitica in ossequio alle Convenzioni internazionali (in particolare alla Convenzione di New York del 1958).

L’art. 839 c.p.c. detta le regole per ottenere in Italia l’*exequatur* di un lodo pronunciato all’estero ai fini della sua esecutività e del suo riconoscimento (la legge usa la dizione: “riconoscimento ed esecuzione”), secondo il seguente iter procedimentale:

- ricorso al Presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione risiede la controparte (Corte d’Appello di Roma, se la controparte non risiede in Italia);
- allegazione del lodo e del compromesso (o di documento equipollente), entrambi in originale o in copia conforme;
- traduzione certificata come conforme, in caso di documenti in lingua straniera;
- accertamento, ad opera della Corte d’Appello, della “regolarità formale” del lodo;
- accertamento, ad opera della stessa Corte, della inesistenza di due cause ostative all’*exequatur*: *incompromettibilità* in arbitrato della controversia secondo la legge italiana; disposizioni contrarie all’ordine pubblico;
- pronuncia di decreto con cui si dichiara “l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica”.

Si tratta di un procedimento sommario senza contraddittorio che si conclude con un decreto inaudita altera parte.

L’art. 840 c.p.c. prevede al primo comma due ipotesi quanto all’*exequatur*: che venga negato o concesso.

In entrambi i casi è consentita l’opposizione dinanzi alla stessa Corte d’Appello entro trenta giorni dalla comunicazione (nel primo caso) o dalla notificazione (nel secondo caso).

Il relativo procedimento si svolge nel pieno contraddittorio delle parti e si conclude con sentenza, avverso la quale è ammesso il ricorso per Cassazione.

Nella Relazione ministeriale al disegno di legge si pone l’accento sulla opportunità della introduzione di un procedimento “a contraddittorio differito”, di competenza “funzionale” della Corte d’Appello.

Il secondo comma dell’art. 840 prevede che il giudizio di opposizione si svolga davanti alla Corte con le stesse forme previste per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cioè, secondo gli artt. 645 e seguenti c.p.c.), in quanto applicabili. Il terzo comma dell’art. 840 c.p.c. prevede numerose ipotesi (raggruppate in cinque punti) di rifiuto di riconoscimento o rifiuto di esecuzione del lodo straniero, la cui prova di esistenza incombe sulla parte opponente:

- incapacità delle parti, secondo la legge ad esse applicabile (n. 1);
- invalidità della convenzione arbitrale, secondo la legge alla quale le parti hanno voluto sottoporla o, in mancanza di indicazione, secondo la legge dello Stato in cui il lodo risulta pronunciato (n. 1);
- omessa informazione alla parte della designazione dell’arbitro o della proposizione del procedimento arbitrale (n. 2);
- impossibilità della parte di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale (n. 2);
- pronuncia su controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria o fuori dei loro limiti (n. 3) (con possibilità per la Corte di scindere le altre questioni regolarmente decise dal lodo);

- costituzione del collegio arbitrale o svolgimento del procedimento arbitrale in modo non conforme all'accordo delle parti, ovvero, in mancanza di accordo, in modo non conforme alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato (n. 4);
  - lodo non ancora vincolante per le parti o lodo già annullato o sospeso dall'autorità competente nello Stato dove è stato reso o dall'autorità competente secondo la legge indicata dalle parti (n. 5).
- Il penultimo comma dell'art. 840 prevede due ulteriori ipotesi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione:
- incompromettibilità in arbitrato della controversia, secondo la legge italiana;
  - presenza nel lodo di disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
- In ogni caso, in tale procedimento è precluso ogni giudizio di merito.

(1) FAZZALARI, La riforma dell'arbitrato, in Riv. arb. 1994, n. 1, pag. 1.

(2) GUARNIERI, La riforma dell'arbitrato, in Le Società, 1994, n. 3, pag. 310.

(3) RECCHIA, La nuova legge sull'arbitrato e le esperienze straniere, in Riv. arb. 1994, n. 1, pag. 23.

(4) GRANDE STEVENS, Il nuovo arbitrato, in La Paziienza (Rassegna dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino), luglio, 1994, pag. 5;

Sulla recente riforma dell'arbitrato cfr. anche i seguenti interventi: ALPA, La circolazione dei modelli di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in Giust. Civ. 1994, n. 2, II, 111; BRIGUGLIO, Impugnabilità ed efficacia del lodo non omologato dopo la legge di riforma n. 25 del 25 gennaio 1994, in Giust. Civ. 1994, n. 5, II, 295; BRIGUGLIO, La nuova disciplina dell'arbitrato internazionale (L. 5 gennaio 1994, n. 25), in Giust. civ. 1994, n. 2, II, 83; GIARDINA, La legge n. 25 del 1994 e l'arbitrato internazionale, in Riv. arb., 1994, n. 2, pag. 257.

Cfr. inoltre, per il periodo di gestazione della riforma, FAZZALARI-GIARDINA-MIRABELLI-RECCHIA, Il progetto governativo di riforma dell'arbitrato, in Riv. arb., 1991, n. 4, 897.

(5) Sull'argomento cfr. CANALE, Sul contraddittorio nell'arbitrato irrituale, in Giur. It. 1989, I, 2, 109.

Trattasi di una nota di commento alla sentenza Trib. Torino 13 aprile 1987, SAI Ass. contro Cabassi (Giur. It. , 1989, I, 1, 108; Giur. Piem., 1987, 367), così massimata: "Il principio del contraddittorio deve essere applicato anche nel giudizio arbitrale irrituale: integra una violazione del principio del contraddittorio l'assunzione di un mezzo istruttorio all'insaputa di una delle parti" (nella specie, gli arbitri irrituali, dichiarata chiusa la fase istruttoria e dopo la discussione orale della controversia ad opera delle parti, avevano interpellato, tramite una delle parti e senza avvertire l'altra, un terzo per averne una dichiarazione che poi avevano utilizzato ai fini della decisione).

La sentenza é stata riformata in appello e la S.C. ha chiuso la vicenda con la sentenza 18 gennaio 1992 n. 595, così massimata: "Nell'arbitrato irrituale, la violazione del principio del contraddittorio configura una ipotesi di eccesso dai limiti del mandato ex art. 1711 c.c.: la decisione arbitrale non é, pertanto, impugnabile né per nullità né per revocazione ai sensi dell'art. 827 c.p.c., bensì per invalidità o inefficacia del contratto.

In presenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, contenente la previsione dell'obbligo degli arbitri di rispettare il principio del contraddittorio, la violazione di quest'ultimo si pone come abuso del mandato, la cui esclusione, basata dal giudice di merito sull'accertamento dell'avvenuta trasmissione al mandatario e al legale domiciliatario della parte interessata delle informazioni acquisite dagli arbitri, a seguito di richiesta in precedenza rivolta a un terzo, è incensurabile in sede di legittimità perché congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici".

(Cass. sez. I, 18 gennaio 1992, n. 595, Soc. Sintesi c. Soc. Sai, in Foro It., 1992, I, 1414; Giur. It., 1992, I, 1, 1446; Corriere Giur., 1992, 899, con nota di MARICONDA).

(6) Cass. Sez. un. 9 giugno 1986 n. 3835, in Foro It. 1986, I, 1525, con nota di BARONE; in Corriere Giur. 1986, 951, con nota di OLIVIERI; in Nuova Giur. Civ. 1987, I, 1, con nota di DONDI; in Foro Pad. 1986, I, 295.

(7) Cass. 22 aprile 1989, n. 1929, in Giust. Civ., 1989, I, 2072; Foro It., 1990, I, 956; Foro Pad. 1990, I, 163.

(8) Cass. 29 novembre 1989, n. 5205, in Corriere Giur., 1990, 235, con nota di CARBONE; Foro It., 1990, I, 1427; Mass. Giur. It. 1989.

(9) Cass. 23 maggio 1984, n. 3144, in Mass. Giur. it. 1984.

(10) Cass. 10 giugno 1987, n. 5050, in Mass. Giur. it. 1987.

(11) Cfr. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, Vol. IV, Procedimenti speciali, Vallardi, 1971, pag. 324, il quale, a commento dell'art. 827 (vecchio testo: La sentenza arbitrale è soggetta soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione) c.p.c., così argomentava: È pacifica opinione che i due mezzi, indicati dalla norma siano esclusivi di ogni altro mezzo, sia legale, sia concordato tra le parti. Per la prima ipotesi, si esclude l'opposizione di terzo, non nominata dalla disposizione in esame né da alcuna altra disposizione. La soluzione è esatta, per la semplice ragione che in nessun caso il lodo può pregiudicare il terzo, ed è assolutamente inconcepibile che il terzo possa affermare la propria legittimazione in relazione ad un giudizio arbitrale; ed aggiungeva: "Come nel giudizio arbitrale non si può concepire intervento di terzi, così non è dato pensare un'opposizione contro il lodo". SATTA, citando Cass. 6 marzo 1962 n. 437 (in Giust. Civ. 1962, 1773), dalla quale sembrava desumersi che il terzo potrebbe essere ammesso a proporre un'azione autonoma di accertamento negativo a protezione di eventuali diritti pregiudicati dalla sentenza arbitrale, riteneva la soluzione molto dubbia, optando per la tesi dell'ammissibilità di una opposizione all'esecuzione. Di recente, ma prima della riforma del 1994, FAZZALARI (Le difese del terzo rispetto al lodo rituale, in Riv. Arb. 1992, n. 4, pag. 613) ha ripercorso criticamente le varie tesi, affermando: "Stupisce... che si neghi l'opposizione di terzo contro il lodo omologato e che venga addotta, quale perentoria spiegazione, la lettera dell'art. 827 c.p.c., o, al più, il silenzio della legge di rito vigente rispetto a quella del 1865, che prevedeva contro il lodo anche quella impugnativa. La verità è – o a me sembra – che in proposito s'impone la interpretazione sistematica: la quale esige, per la contraddizione che nol consente, che il lodo omologato sia equiparato alla sentenza non solo quanto agli effetti, ma anche quanto ai mezzi di tutela del terzo". FAZZALARI, conscio della natura minoritaria della sua opinione, conclude: "Ma di certo non nego che l'auspicata riforma dell'arbitrato potrebbe utilmente intervenire *expressis verbis* su questi come su altri problemi dell'arbitrato: specie per vincere la vischiosità delle vecchie idee e le incertezze degli operatori". Mi sembra che l'auspicio sia stato pienamente accolto.

Quanto alla giurisprudenza, si ricorda che in Cass., Sez. I, 11 febbraio 1988 n. 1465 (in Giust. Civ., 1988, I, 1508) si dà per pacifica la tesi della inammissibilità dell'opposizione di terzo. Si legge infatti in motivazione: Data la natura di giudizio chiuso e ad oggetto definito, la legge prevede (art. 827 c.p.c.) un'impugnabilità del lodo limitata alla querela nullitatis e alla revocazione... e, in particolare, non include nel detto elenco – da considerarsi tassativo – l'opposizione di terzo. Ed in tal senso questa Corte già ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza 6 marzo 1962 n. 437, affermando il principio secondo il quale, nel silenzio dell'art. 827 c.p.c. ... al terzo non è dato il rimedio di cui all'art. 404 c.p.c. dell'opposizione contro la sentenza arbitrale".

La sentenza è così massimata da Giust. Civ.:

“Il terzo, estraneo al compromesso e che per effetto dell'accordo raggiunto con esso dalle parti abbia subito pregiudizio, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, ma può tutelare i suoi diritti con un ordinario giudizio di accertamento, svincolato dai termini di cui agli art. 404 e 325 c.p.c. e dalle regole sulla competenza indicate nell'art. 828 stesso codice”.

In senso analogo anche Cass., Sez. II, 3 agosto 1992, n. 9225, in Mass. Giur. it., 1992: I terzi estranei alla stipulazione del compromesso non possono proporre azione di nullità del lodo né intervenire nel relativo giudizio, ma possono far valere i loro diritti in quanto pregiudicati dall'accordo fra le parti del compromesso, in un ordinario giudizio di cognizione svincolato dall'osservanza dei termini di cui agli art. 326 e 404 c.p.c. e dalle regole di competenza di cui all'art. 828 stesso codice.

(12) Cass. Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 405, in Riv. Arbitrato, 1992, 689, con nota di PIETRANGELI; Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 1993, 378. In senso conforme Cass. Sez. I, 16 novembre 1992, n. 12268, in Mass. Giur. It. 1992; Cass. 3 aprile 1989, n. 1585, in Rass. Arbitrato, 1990, 187; Cass. 19 novembre 1987, n. 8499, in Mass. Giur. It., 1987; Cass. 19 gennaio 1984, n. 465, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 1984, 583; Dir. Maritt., 1985, 302, con nota di LA CHINA; e numerose altre.